DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 10 gennaio 2020, n. 2

Autorizzazione alla realizzazione nella ASL LE di n. 1 centro per il supporto diurno e comportamentale ai soggetti affetti da demenza di cui al R.R. n. 4 del 21/01/2019, avente ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti", ed alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 02/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSSA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento".

Parere favorevole, CON PRESCRIZIONE, in relazione alla richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Cutrofiano per la struttura comunale denominata "Centro Alzheimer" sita in Cutrofiano alla Via Firenze snc.

## Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1131 del 27/06/2019, di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria; Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta"

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone all'art. 29, commi 6, 7 e 7 bis:

- "6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:
- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);
- b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);
- c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);
- d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);
- e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);
- f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);

- g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);
- h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);
- i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);

i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all'entrata in vigore dell'apposito regolamento che individua:

- 1) il fabbisogno regionale di strutture;
- i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio;
- 3) i requisiti per l'accreditamento istituzionale.
- 7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell'articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.".

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), comma 3 che: "In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...);

g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; (...).".

Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del nuovo R.R. n. 4/2019, alle strutture ivi confluite e dallo stesso disciplinate si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. 9 del 2017 e s.m.i., tra cui in particolare, l'art 7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

" 1. I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale

di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a).".

Con nota prot. 0012305 del 11/10/2019 trasmessa allo scrivente servizio con pec aventi data del 15/10/2019 e acquisite a questo protocollo al n. AOO 183/15126 del 22/11/2019 il Comune di Cutrofiano ha inoltrato domanda per l'autorizzazione alla realizzazione (allegato Rea-2) di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime semiresidenziale denominata "Centro Alzheimer" sita nello stesso Comune alla Via Firenze, allegandovi:

- a) Delibera della Giunta Comunale n. 136 del 25/09/2019 avente ad oggetto "Avviso pubblico n. 1/2015 della regione Puglia per il finanziamento di strutture e interventi sociali e socio sanitari per soggetti beneficiari pubblici Realizzazione di centro per il supporto diurno e comportamentale ai soggetti affetti da demenza –approvazione progetto esecutivo adeguamento programma triennale opere pubbliche 2015/2017"; Documentazione fotografica; Relazione generale di progetto; RTA Relazione tecnica delle opere architettoniche; EA1- Progetto planimetria generale di progetto; EA2 Progetto sovrapposizione con lo stato di fatto; EA3- Progetto Pianta P. terra con quote arredi e materiali; EA4- Progetto pianta copertura con quote e materiali; EA5- Progetto Prospetti;
- b) EA7 -Abaco Infissi; EA8- Particolari costruttivi; IAM Impianto smaltimento acque meteoriche; IE impianto elettrico; Impianto idrico;
- c) Impianto fognante; Impianto termico e gas; Inquadramento urbanistico; Rilievo delle interferenze; Prevenzione incendi;
- d) Determina del settore tecnico nr registro di Settore 267 del 11/09/2018 e del Registro generale n. 827 del 11/09/2018 avente ad oggetto "APQ benessere e salute- Centro per il supporto diurno e comportamentale ai soggetti affetti da demenza approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art 106, comma 1 lett c) del d.lgs 50/2016", Relazione tecnica di perizia di variante con elaborati 1 EA1\_V planimetria generale, pianta piano terra, prospetti ;
- e) sezioni e particolari costruttivi;

In sintesi il Comune di Cutrofiano:

Con Deliberazione della Giunta Comunale n.136 del 25/09/2015 approvava il progetto definitivo/ esecutivo, per la realizzazione di un Centro diurno e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (art 60 ter Reg. Reg. 7/2010), redatto dal Settore Tecnico Comunale con l'assistenza tecnica amministrativa della società Finepro srl incaricata con Determinazione n. 285/821 del 23/09/2015;

Con la succitata deliberazione il Comune di Cutrofiano autorizzava lavori di ristrutturazione edilizia e rifunzionalizzazione dell'edificio di proprietà comunale mediante realizzazione di interventi, descritti nella relazione tecnica allegata.

Con successiva Determinazione nr. Del Registro di Settore 267 del 11/09/2018 e del Registro generale n. 827 del 11/09/2018, il Responsabile del settore tecnico, Dott. Gianluigi Russo, preso atto che, a seguito di cause "impreviste ed imprevedibili" in fase progettuale, riconducibili ad "eventi inerenti alla natura e alla specialità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera" si rendeva necessaria la redazione di una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art 106, comma 1 lettera C, del D.Lgs. n. 50/2016, e vista ed esaminata la perizia predisposta dai direttori dei lavori Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti che non alterava la natura generale del contratto e non modificava l'importo contrattuale, approvava la perizia di variante in corso d'opera predisposta dalla Direzione dei Lavori.

La Deliberazione comunale sopra richiamata, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 lettera c) "opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554" sono assimilabili ad istanza per permesso a costruire.

Inoltre, si ritiene che a nulla osti l'accoglimento dell'istanza di parere di compatibilità finalizzato alla realizzazione di centro diurno semiresidenziale ex R.R. n. 4/2019 (art 60 Ter R.R. n. 4/2007) presentata dal dal Comune di Cutrofiano, anche laddove la previsione normativa di cui all'art. 29, comma 7-bis testualmente fa salve, "altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017", per le seguenti motivazioni

- Risulta chiaro che l'introduzione del comma 7-bis nel testo di legge, intervenuta con la L.R. n. 53 del 06/12/2018, in epoca successiva rispetto all'inserimento del comma 7 con la L.R. n. 65 del 22/12/2017, ha voluto integrare le ipotesi di ammissibilità delle istanze, aggiungendo agli interventi realizzati con finanziamenti pubblici, anche quelli realizzati con fondi privati;
- il comma 7-bis va letto, pertanto, in aggiunta alla previsione del comma 7 dell'art. 29, L.R. n. 9/2017 e smi, nel senso dell'ammissibilità delle istanze presentate da enti pubblici e soggetti privati che abbiano avuto accesso ai finanziamenti FESR ed anche di soggetti privati che con mezzi propri abbiano chiesto la costruzione o la ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie Tale interpretazione è stata confermata dalla III Commissione Consiliare che con nota prot . n. 20190016507 del 03/06/2019 ha stabilito : "si conferma l'interpretazione per la quale nella fattispecie prevista dal comma 7 bis può rientrare l'istanza, presentata dal privato, finalizzata al rilascio del permesso a costruire , presentata entro il 31/12/2017 ed il conseguente permesso a costruire rilasciato entro la data del 09/02/2019, oltre che in caso di utilizzo di mezzi propri, come espressamente previsto dalla norma, anche in caso di eventuale ammissione a finanziamento pubblico (Fondi PO 2014/2020 con i XIII assi prioritari, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR 2014/2020 e ogni altro tipo di finanziamento pubblico indipendentemente dalla data di ammissione o di effettiva erogazione)".
- il comma 7-bis non va, inoltre, interpretato in senso escludente per un ente pubblico che, al pari di un soggetto privato, abbia presentato entro il 31/12/2017 istanza di permesso a costruire e che tale permesso sia stato concesso entro la data di entrata in vigore del R.R. n. 4/2019; in tal caso l'ente pubblico pone in essere "compulsata more privatorum".

## Per quanto sopra, considerato che:

- come risulta dalla documentazione trasmessa a questa Sezione con le citate pec del 15/10/2019, il Comune di Cutrofiano ha deliberato con DGR n. 136 del 25/09/2015 l'approvazione del progetto definitivo esecutivo e dunque in data anteriore all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 (9 febbraio 2019);
- dalla "Relazione generale di progetto" trasmessa a questa Sezione, si evince che "il centro, avendo superficie complessiva interna di molto superiore alla minima consentita dalla normativa pari a 250 mq, è progettato per ospitare 30 utenti";
- dalla "Pianta del piano terra (EAV\_ 3V)" è possibile ricavare che la superficie complessiva dell'immobile da destinare a Centro diurno è pari a circa 370 mq così ripartiti: ingresso, hall di accoglienza, reception, ufficio amministrativo, sala attività stimolazione emozionale, sala attività stimolazione sensoriale, ambiente riposo, sala attività stimolazione cognitiva, sala attività psico motorie, sala ristoro, WC disabili -ambito riposo, WC donne/ uomini utenti, WC donne/uomini personale, WC disabili.;

Considerato che con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto "R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all'esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento

pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento", pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l'altro, quanto segue:

- alla "Sezione 1 Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l'autorizzazione all'esercizio R.R. n. 4/2019 Fabbisogno centro diurno non autosufficienti": "I posti di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del R.R. n. 4/2019 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio, saranno autorizzati all'esercizio come posti di Centro diurno per soggetti non autosufficienti, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall'art. 3 del R.R. n. 4/2019. A tal riguardo, il permesso a costruire rilasciato dal Comune o la documentazione richiamata nello stesso permesso a costruire deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell'autorizzazione all'esercizio come Centro diurno per soggetti non autosufficienti. Va precisato da subito che l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui al presente paragrafo sarà effettuata secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto. (...)"
- alla "Sezione 2 Requisiti strutturali per le strutture con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione": "Alle strutture sanitarie e sociosanitarie con permesso a costruire e con istanza di autorizzazione alla ristrutturazione di cui all'art. 9 comma 3, lettera g) del R.R. n. 4/2019 e all'art. 9 comma 3, lettera e) del R.R. n. 5/2019, i predetti regolamenti non hanno previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019. Pertanto, alle predette strutture si applicano i requisiti strutturali dei R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019";
- al paragrafo 9, dell'ALLEGATO A, con riferimento alle procedure per ottenere l'autorizzazione all'esercizio da parte delle strutture con permesso a costruire o autorizzazione a ristrutturazione, è precisato che "Per istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri s'intendono l'istanza presentata al competente Comune ai fini del rilascio del permesso a costruire ovvero dell'autorizzazione comunale per eseguire lavori di ristrutturazione. Rientrano nei lavori di ristrutturazione esclusivamente i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sanitarie già autorizzata all'esercizio ovvero i lavori di trasformazione dell'immobile da una struttura sociosanitaria già autorizzata al funzionamento ai sensi del RR n. 4/2007. Rientrano nella previsione del RR 4/2019, art 9 comma 3, lettera g) le istanze di cui innanzi presentate entro e non oltre il 31/12/2017 come da protocollo in entrata del competente Comune (...)"

Richiamato, il co 1 dell'art 6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI. 6.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

Per tutto quanto sopra rappresentato:

Considerata la documentazione tecnica trasmessa con pec del 15/10/2019 ed in particolare la relazione generale, la relazione tecnica delle opere architettoniche e le planimetrie generali in cui è indicata la ripartizione degli ambienti e la relativa destinazione d'uso nonché la metratura totale dell'immobile che risulta non inferiore ai 250 mq previsti dalla vigente normativa. Considerata altresì la presenza di congrui spazi destinati a: Ingresso, hall , reception , ufficio amministrativo, sala attività stimolazione emozionale, sala attività stimolazione sensoriale, ambiente riposo , sala attività stimolazione cognitiva , sala attività psico motorie, sala ristoro , WC disabili -ambito riposo , WC donne/ uomini utenti, WC donne/uomini personale , WC disabili.

Si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Cutrofiano in relazione all'istanza presentata dallo stesso Comune per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno di cui al R.R. n. 4/2019 con un nucleo per 30 posti da realizzarsi in Via Firenze snc, denominata "Centro Alzheimer", CON LA PRESCRIZIONE che il Comune di Cutrofiano produca, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto, salvo revoca, documentazione attestante il titolo di proprietà/diritto reale di godimento/altro titolo legittimante

## e con l'ulteriore precisazione che:

- i. Il Comune di Cutrofiano è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, fatta salva la PRESCRIZIONE di cui sopra, quanto previsto dalla copia della Pianta del piano terra relativa al progetto di variante presentate a questa Sezione, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
- ii. Successivamente al rilascio, da parte del Comune di Cutrofiano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dallo stesso Comune di Cutrofiano alla Regione Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- iii. il presente parere favorevole di compatibilità, **CON PRESCRIZIONE**, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.

# VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria (Elena Memeo)

#### IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e
  Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilita'- Assistenza Sociosanitaria;

#### DETERMINA

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Cutrofiano in relazione all'istanza dello stesso Comune di Cutrofiano per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno di cui al R.R. n. 4/2019 con un nucleo per 30 posti da realizzarsi in Via Firenze snc, denominata "Centro Alzheimer", **CON LA PRESCRIZIONE** che il Comune di Cutrofiano produca, **entro e non oltre 20 giorni dalla notifica** del presente atto, **salvo revoca**, documentazione attestante il titolo di proprietà/diritto reale di godimento/altro titolo legittimante

### e con l'ulteriore precisazione che:

- Il Comune di Cutrofiano è obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, fatta salva la prescrizione di cui sopra, quanto previsto dalla copia della Pianta del Piano terra relativa al progetto di variante presentate a questa Sezione, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 4/2019 e DGR n. 793/2019;
- II. Successivamente al rilascio, da parte del Comune di Cutrofiano, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta dallo stesso Comune di Cutrofiano alla Regione Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
- III. il presente parere favorevole di compatibilità, **CON PRESCRIZIONE**, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data dell'autorizzazione comunale alla realizzazione e, in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione nei termini stabiliti, ha validità biennale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo art. 7 per l'adozione del provvedimento; scaduto tale termine, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, questa Sezione ne dichiarerà con apposita determinazione la decadenza, salvo la concessione di proroga, su istanza proposta prima della scadenza del predetto termine, in caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione dell'attività nel termine di cui al comma 4, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità con la programmazione sanitaria.

# di notificare il presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di Cutrofiano;
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL LE;
- al Direttore della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia SUE del Comune di Cutrofiano;
- al Direttore del SUAP Comune di Cutrofiano.

# Il presente provvedimento:

- a)sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO (Giovanni Campobasso)